



Decreto n° 0136 / Pres.

Trieste, 22 ottobre 2024

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIER DIZONZO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 22/10/2024

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 22/10/2024

GIANNI CORTIULA

in data 22/10/2024



Premesso che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il Consiglio comunale di San Pier d'Isonzo ed il Sindaco nella persona del sig. Claudio Bignolin;

Preso atto che in data 14 ottobre 2024 il predetto amministratore è deceduto, giusta comunicazione a firma del Segretario comunale del 15 ottobre 2024;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 “Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino Alto Adige”;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” ed in particolare l’articolo 6, il quale ha trasferito all’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Preso atto che in virtù dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 “Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale”, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”;

Atteso che ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di decesso del sindaco il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che, sino alla predetta elezione, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Visto l’articolo 23 della citata legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1537;

decreta

- 1.** Il Consiglio comunale di San Pier d’Isonzo è sciolto.
- 2.** Il Consiglio e la Giunta del Comune di San Pier d’Isonzo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco che avrà luogo, ai sensi della legge regionale 19/2013. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Michele Fappani.
- 3.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di San Pier d’Isonzo, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -